



Accordo con il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica

A.C. 2231

Nota di verifica n. 244
8 settembre 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	2231
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013
Relatore per la Commissione di merito:	Andrea Romano
Gruppo:	PD
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

Il disegno di legge ha ad oggetto la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Oneri quantificati dal provvedimento

(euro)

	2019	2020	dal 2021
Art. 3 disegno di legge di ratifica	135.000	135.000	139.620

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dell'Accordo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Articolo 3: prevede il sostegno delle parti alla diffusione delle rispettive università, con particolare riferimento alla diffusione e insegnamento delle lingue italiana in Kyrgyzstan e kirghisa in Italia.	La relazione tecnica elenca le seguenti spese (annue): a. contributi a università kirghise per la creazione e il funzionamento di cattedre di lingua italiana (MAECI): 10.000 euro; b. collaborazione tra le rispettive università ed altri istituti di insegnamento superiori

mediante gli accordi di cooperazione interuniversitaria (MIUR): 20.000 euro;

c. collaborazione tra le rispettive istituzioni accademiche nell'ambito delle discipline musicali, coreutiche, artistiche e del design, anche inerenti alla produzione artistica, compresa la stipula di programmi congiunti e di accordi di mobilità di studenti e docenti (MIUR): 20.000 euro;

d. sulla base di precedenti accordi analoghi, per promuovere la cooperazione interuniversitaria, l'Italia può offrire annualmente soggiorni di studio di 8 giorni a 3 docenti o ricercatori universitari kirghisi, forfettariamente quantificati in euro 960 per soggiorno (MAECI): 2.880 euro.

e. l'Italia può inviare nella Repubblica kirghisa 3 docenti o ricercatori italiani: 3 biglietti a/r Roma/Bishkek per 1.000 euro cadauno (MIUR): 3.000 euro.

La RT riporta, inoltre, le seguenti precisazioni:

- per gli scambi di docenti e ricercatori universitari, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente [cfr. punti d) ed e)];
- per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in 120 euro al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti [cfr. punto d)].

TOTALE per MAECI: **12.880 euro** annui dal 2019.

TOTALE per MIUR: **43.000 euro** annui dal 2019.

Articolo 4: nel campo dell'istruzione prevede la collaborazione attraverso scambi di esperienze, metodi di insegnamento e materiali didattici, così come di docenti, esperti e allievi. Allo stesso modo si prevede la cooperazione tra le proprie università nel campo delle problematiche giovanili.

La **relazione tecnica** elenca le seguenti spese (annue):

a. allo scopo di promuovere la collaborazione nel settore dell'educazione scolastica, attraverso lo scambio di esperti, docenti e allievi, sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire annualmente soggiorni di 8 giorni a 2 docenti e 2 studenti, forfettariamente quantificati in euro 960 a persona per soggiorno (MAECI): 3.840 euro;

b. l'Italia può inviare in Kirghizistan 2 docenti e 2 studenti (4 biglietti A/R Roma/Bishkek/Roma per 1.000 euro cadauno) (MIUR): 4.000 euro.

La RT riporta, inoltre, le seguenti precisazioni:

- per gli scambi, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese

	<p>ricevente;</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in 120 euro al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti. <p>TOTALE per MAECI: 3.840 euro annui dal 2019; TOTALE per MIUR: 4.000 euro annui dal 2019.</p>
<p>Articolo 5: nell'ambito delle proprie disponibilità e con il criterio della reciprocità, prevede l'assegnazione dalle Parti contraenti di assegni di studio per la frequenza di corsi universitari, dottorati di ricerca di e presso le istituzioni superiori di alta formazione artistica, musicale e coreutica a cittadini dell'altra Parte.</p>	<p>La relazione tecnica riporta la spesa relativa alla concessione di borse di studio a studenti kirghisi per un massimo di 6 mensilità del valore di euro 820 ciascuna (borsellino mensile unitario 820 euro) (MAECI): 4.920 euro. TOTALE per MAECI: 4.920 euro annui dal 2019.</p>
<p>Articolo 6: prevede la cooperazione tra organizzazioni e istituzioni per la partecipazione a festival, spettacoli, mostre e altri incontri nei rispettivi Paesi. Inoltre, prevede la traduzione e pubblicazione di saggi e testi letterari così come la cooperazione diretta tra musei, archivi e biblioteche.</p>	<p>La relazione tecnica elenca le seguenti spese (annue):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. collaborazione nel campo delle arti visive, attraverso iniziative di rilievo nei settori artistico, cinematografico, teatrale e musicale (MAECI): 15.000 euro; b. concessione di premi e contributi volti a promuovere in Kirghizistan la traduzione e la pubblicazione del libro italiano (MAECI): 3.040 euro; c. allo scopo di promuovere la collaborazione tra archivi e biblioteche dei due Paesi, attraverso lo scambio di esperti, sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire annualmente un soggiorno di 8 giorni a un bibliotecario e un archivista kirghisi, forfettariamente quantificato in euro 960 (MIBAC): 1.920 euro; d. l'Italia può inviare in Kirghizistan un bibliotecario e un archivista (2 biglietti A/R Roma/Bishkek/Roma per 1.000 euro cadauno) (MIBAC): 2.000 euro. <p>La RT riporta, inoltre, le seguenti precisazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per gli scambi di esperti, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente [cfr. punti c) e d)]; • per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in 120 euro al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti [cfr. punti c) e d)]. <p>TOTALE per MAECI: 18.040 euro annui dal 2019; TOTALE per MIBAC: 3.920 euro annui dal</p>

	2019.
<p>Articolo 7: disciplina la cooperazione nel campo della prevenzione e del contrasto del traffico illecito di opere d'arte, beni culturali, reperti archeologici e documenti con lo scambio di informazioni finalizzato al contrasto di tali attività criminali.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi oneri in quanto trattasi di attività rientranti nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali di prevenzione e contrasto al traffico illecito di opere d'arte, già correntemente svolte a legislazione vigente dalle competenti Amministrazioni. In particolare, trattasi di attività svolte istituzionalmente dal MIBAC, anche avvalendosi di apposito nucleo dell'Arma dei Carabinieri (Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale), le cui attività ricadono nel programma "Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale" della missione "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" dello stato di previsione del medesimo Ministero (cap. 1018, 1096, 1020).</p>
<p>Articolo 8: prevede l'impegno delle Parti negli investimenti di comune interesse nel campo dell'educazione fisica e dello sport, la partecipazione di esperti a seminari, corsi e conferenze nel campo dello sport e della politica giovanile. Infine, le Parti promuovono contatti diretti tra emittenti radiotelevisive pubbliche.</p>	<p>La relazione tecnica riporta, per la cooperazione nel settore dello sport e degli scambi giovanili, compresa l'organizzazione di viaggi didattici, concorsi ed altre iniziative ritenute opportune, la seguente spesa (MAECI): 20.000 euro.</p> <p>La RT precisa, inoltre, che la somma messa a disposizione per gli scambi giovanili ed altre iniziative nel settore dello sport e delle politiche giovanili di cui al presente articolo comprende anche l'eventuale partecipazione a corsi, conferenze e seminari sul tema.</p> <p>TOTALE per MAECI: 20.000 euro annui dal 2019.</p>
<p>Articolo 9: come forme di cooperazione scientifica e tecnologica si prevedono, tra l'altro, scambi di visite di delegazioni scientifiche e tecniche (lett. a), scambi di informazioni scientifiche e tecniche (lett. b), nonché ricerche e laboratori congiunti su temi di comune interesse [lett. c) e d)].</p> <p>Le iniziative saranno finanziate nei limiti di budget dei ministeri approvati per il rispettivo anno, nonché con l'attrazione di sponsorizzazioni e di assegnazione di fondi.</p>	<p>La relazione tecnica elenca le seguenti spese (annue):</p> <ol style="list-style-type: none"> contributi per sostenere progetti di ricerca bilaterali (MAECI): 10.000 euro; allo scopo di promuovere la collaborazione scientifica e tecnologica tramite la realizzazione di progetti di congiunti, sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire annualmente soggiorni di massimo 10 giorni a 2 docenti e ricercatori kirghisi, forfettariamente quantificati in euro 1.200 a persona per soggiorno (MAECI): 2.400 euro; l'Italia può inviare in Kirghizistan 2 docenti e ricercatori italiani: 2 biglietti a/r Roma/Bishkek/Roma per 1.000 euro cadauno (MIUR): 2.000 euro; finanziamento di progetti congiunti di ricerca su temi di reciproco interesse scientifico (MIUR): 10.000 euro. <p>La RT riporta, inoltre, le seguenti precisazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> gli scambi di docenti e ricercatori

	<p>universitari, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente [cfr. punti b) e c)];</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in 120 euro al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti [cfr. punto b)]. <p>TOTALE per MAECI: 14.400 euro annui dal 2019. TOTALE per MIUR: 10.000 euro annui dal 2019.</p>
<p>Articolo 12: istituisce una Commissione mista, che si riunirà alternativamente nelle rispettive capitali, in date da stabilire, per redigere i programmi di cooperazione e la relativa esecuzione, nonché per valutare lo stato dei programmi e le prospettive della collaborazione.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che la istituenda Commissione si riunirà alternativamente in Italia e nella Repubblica Kirghisa ogni tre anni. Nell'ipotesi di <u>un incontro nel corso del 2021</u>, che comporti l'invio in missione a Bishkek di 3 dirigenti, di cui 2 del MAECI e 1 del MIUR per 4 giorni, la relativa spesa viene così quantificata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • viaggio (1.000 euro x 3 biglietti a/r Roma/Bishkek): 3.000 euro; • pernottamento (100 euro x 3 gg. x 3 pp.): 900 euro; • vitto (60 euro x 4 gg. x 3 pp.): 720 euro. <p>TOTALE per MAECI: 3.080 euro dal 2021; TOTALE per MIUR: 1.540 euro dal 2021.</p>
<p>Articolo 13: le divergenze sull'esecuzione dell'Accordo saranno risolte per via negoziale e le modifiche saranno formalizzate con singoli verbali che costituiranno la sua parte integrante.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che dalla norma in esame non discendono oneri per la finanza pubblica in quanto per ciò che concerne le eventuali future modifiche all'Accordo, le stesse saranno effettuate secondo le disposizioni vigenti e, quindi, nell'eventualità di modifiche comportanti nuovi o maggiori oneri, mediante apposita autorizzazione con provvedimento legislativo <i>ad hoc</i>; la risoluzione di eventuali controversie non comporta oneri in quanto avverrà nell'ambito delle relazioni diplomatiche, fermo restando che qualora emergessero ulteriori oneri si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.</p>

Riepilogo degli oneri derivanti dell'Accordo distinti per articolo (in euro)			
	2019	2020	dal 2021
Art. 3	55.880	55.880	55.880
Art. 4	7.840	7.840	7.840
Art. 5	4.920	4.920	4.920
Art. 6	21.960	21.960	21.960
Art. 8	20.000	20.000	20.000
Art. 9	24.400	24.400	24.400
Art. 12	-	-	4.620
TOTALE	135.000	135.000	139.620

Riepilogo degli oneri discendenti dall'Accordo e suddivisione tra le amministrazioni (in euro)			
Ministero	2019	2020	dal 2021
MAECI	74.080	74.080	77.160
MIUR	57.000	57.000	58.540
MIBAC	3.920	3.920	3.920
TOTALI	135.000	135.000	139.620

Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>Articolo 3: per la finalità dell'Accordo in esame, relativamente agli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 12, è autorizzata la spesa di 135.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 139.620 euro a decorrere dall'anno 2021. A tali oneri, pari complessivamente ad euro 135.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e ad euro 139.620 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.</p> <p>Articolo 4: contiene la clausola di invarianza finanziaria in cui si prevede che dalle disposizioni degli accordi in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad esclusione degli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 12.</p>	<p>La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.</p>

Agli eventuali oneri relativi all'articolo 13 dell'Accordo si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che tutti gli oneri stimati dalla relazione tecnica sono qualificati come "spese autorizzate" e, quindi, come limiti di spesa: appare dunque necessario acquisire l'avviso del Governo circa l'effettiva possibilità di configurare quali spese autorizzate – e non valutate – oneri derivanti da impegni obbligatori ai sensi di trattati internazionali, fra i quali, in particolare, le spese per missioni che in analoghi provvedimenti sono configurate quali oneri valutati. Inoltre, con riguardo alle spese per le quali la RT reca una stima forfettaria, non si formulano osservazioni nel presupposto - sul quale appare necessaria una conferma - che l'accordo sia attuato nei limiti e sulla base dei presupposti indicati dalla stessa RT.

Inoltre, in merito alla Commissione mista prevista dall'art. 12, che si riunisce ogni 3 anni, a decorrere dal terzo anno dalla ratifica dell'Accordo, si osserva che tale ipotesi, che condiziona la modulazione temporale del relativo onere, è riportata nella RT, ma non emerge espressamente dal testo dell'Accordo né dal disegno di legge: la quantificazione appare quindi corretta nel presupposto – sul quale andrebbe acquisita conferma – che trovi effettiva applicazione la predetta ipotesi, relativa alla tempistica delle riunioni della Commissione.

Sempre con riferimento alla Commissione ora menzionata, la RT provvede alla stima degli oneri per la sola ipotesi dell'invio dei commissari italiani in Kirghizistan: andrebbero dunque acquisiti dati ed elementi di quantificazione per le annualità in cui è prevista – viceversa – l'accoglienza in Italia dei commissari kirghisi.

Si prende atto dei restanti elementi ed ipotesi formulati dalla relazione tecnica, nonché di quanto stabilito dall'art. 4 del disegno di legge di ratifica, in base al quale agli eventuali oneri relativi all'articolo 13 si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 3, comma 2, del disegno di legge in esame fa fronte agli oneri derivanti dagli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 12 dell'Accordo oggetto di ratifica, pari a 135.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 139.620 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2019-2021, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le occorrenti disponibilità.

Al riguardo, si osserva che il provvedimento in esame risulta inserito nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196^[1], ai sensi del quale "nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo".

In tale quadro, anche in considerazione dell'avvenuta approvazione del testo da parte del Senato, si ritiene opportuno non procedere ad una modifica formale della disposizione in commento, nel presupposto - sul quale appare tuttavia necessario acquisire una conferma del Governo - che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2019-2021 sia da intendersi riferito, in relazione alla copertura degli oneri relativi agli anni successivi al 2019, al nuovo bilancio triennale 2020-2022.

Si fa presente, inoltre, che il comma 1 dell'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria relativa all'attuazione delle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione degli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 12 dell'Accordo medesimo, alla cui copertura si provvede ai sensi del precedente articolo 3. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

Analogamente non si hanno osservazioni da formulare in merito al comma 2 dell'articolo in commento, atteso che - secondo quanto ivi previsto - agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione di talune specifiche disposizioni dell'Accordo oggetto di ratifica, di carattere meramente eventuale, si provvederà tramite apposito provvedimento legislativo.

^[1] Tale elenco è stato trasmesso alle Camere in data 12 febbraio 2020.